



COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

COMUNE DI BARRAFRANCA Cap. 94012 Cod. Fisc. 80003210863 P. IVA 00429180862 Tel. 0934 - 496011

Data Prot.: 14-05-2018 10:57:14

Tipo Reg.: Uscita

Cod. AOO: c_a676_aoo

Den. Amm.: Comune di Barrafranca

PROT. n. 186 del 14 MAG. 2018



OGGETTO: Determinazione N. 9 del 14/05/2018 – Annullamento in autotutela della Determinazione n. 8 del 11/05/2018, relativa alla convocazione ordinaria del Consiglio Comunale per il giorno 16/05/2018 alle ore 18,30.

IL V. PRESIDENTE PREMESSO

- che Codesto organo deliberativo nell'adunanza del 04/05/2018, **ha già deliberato** in merito alle proposte di innalzamento retroattivo, con decorrenza dall'anno 2014, dell'istituzione dell'addizionale IRPEF, nonché dell'innalzamento delle aliquote IMU e TASI, respingendo le proposte di deliberazione, così come formulate dall'amministrazione comunale;
- che ai sensi dell'art. 24, della L.R. n. 44/91, qualora gli organi del comune omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un **Commissario ad acta**.

CONSIDERATO

- che l'art. 251 del TUEL stabilisce che, il Consiglio Comunale deve **deliberare** a seguito della dichiarazione di dissesto, per le imposte e le tasse di spettanza dell'ente dissestato, le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto, lasciando tuttavia l'organo libero di determinarsi.

VISTA

- la nota Prot. n. 5758, del 11/05/2018, inviata dall'Assessorato delle autonomie locali e della Funzione Pubblica, la quale invita il Presidente del Consiglio a convocare una seduta entro il termine di 2 giorni ed **in palese violazione dei più elementari principi di democrazia**, i consiglieri comunali a votare positivamente le deliberazioni *de quibus*.

PRESO ATTO

- che da quanto suesposto si evince che il Consiglio Comunale **ha già svolto la propria funzione**, respingendo l'approvazione delle deliberazioni, per le motivazioni addotte dai suoi membri negli interventi alla discussione del punto, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte;
- che nessun componente di un organo esecutivo dello Stato può in alcun modo obbligare o invitare il massimo organo legislativo di un ente locale a deliberare in un modo piuttosto che in un altro;
- che la segreteria della presidenza ha ritenuto necessario far pervenire alla sottoscritta la nota Prot. n. 5758, del 11/05/2018, inviata dall'Assessorato delle autonomie locali e della Funzione Pubblica, ritenendo in atto uno stato di impedimento allo svolgimento della funzione da parte del Presidente del Consiglio;
- che è necessario pertanto, procedere all'accertamento di tale condizione di impedimento.

DETERMINA

- l'annullamento in autotutela della Determinazione n. 8 del 11/05/2018, per le motivazioni addotte e invita la segreteria della presidenza a sospendere l'adempimento di tutti gli atti consequenziali.

IL V. PRESIDENTE DEL C.C.

Dott.ssa Katia Baglio

